

IL COMANDANTE PAGA SE SBAGLIA? CAMPO NOMADI A NORMA DI LEGGE?

La lettera al Sindaco - 24 agosto 2005

Al Sindaco Comune di Massa
 Al Comandante la Polizia Municipale Comune di Massa
 Al Sindaco di Carrara
 Al Responsabile U.O. Igiene Pubblica Azienda USL 1 di Massa e Carrara
 Al Direttore Generale della Azienda USL 1 di Massa e Carrara
 Ai Carabinieri di Carrara
 Ai Carabinieri di Massa

Oggetto: Istanza per la rimozione e ricevimento della documentazione inerente le sbarre "anticamper" e per il ripristino della sicurezza ed igiene pubblica nel territorio.

Inviammo istanza il 21 agosto 2005 per acquisire gli atti amministrativi inerenti le sbarre in violazione di legge ma, ad oggi, NON LI ABBIAMO RICEVUTI.

Al contrario, il Comandante la Polizia Municipale ha trovato il tempo di rilasciare una intervista pubblicata su La Nazione del 23 agosto 2005 dove dichiara che LE SBARRE SONO IN REGOLA e la giustificazione è "... perché diffuse in tutta Italia".

Incredibile, contano le azioni e non il Codice della Strada. Il Comandante nelle dichiarazioni introduce il termine PORTALE, attribuendo così al dissuasore di sosta una definizione di tipo strutturale, nel vano tentativo di aggirare quanto previsto dall'articolo 180 dal Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada che prevede l'approvazione Ministeriale. Rincarica anche la dose dicendo di aver "rinforzato" i portali al Mirteto.

Visto la disponibilità a dichiarare, dica il Comandante la Polizia Municipale se è pronto a pagare di persona i danni in caso di incidente contro la sbarra e/o di ritardo nei soccorsi a causa della sbarra?

È una domanda più che legittima visti i seguenti documenti:

1. lettera prot. 5606, datata 31 ottobre 1996, dell'Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento/Ministero Lavori Pubblici che diffida i sindaci per la difforme installazione di sagome limitatrici perché l'articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale e domanda al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze. In detta lettera si precisa "...Con la citata nota il Comando Stazione Carabinieri di Bezzecca ha anche segnalato la presenza di sbarre limitatrici di sagoma all'imbocco del parcheggio adiacente al cimitero di Pieve di Ledro. L'articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale. Per quanto sopra si DIFFIDA i Comuni in indirizzo al rispetto del Codice della Strada o del Regolamento significando che per ogni eventuale danno a persona o cosa provocato agli utenti della strada saranno responsabili sia civilmente che penalmente codeste Amministrazioni Comunali. In ogni caso di mancato adeguamento al disposto di Legge questo Ispettorato pur con rammarico deve evidenziare quanto specificatamente espresso dall'art. 45 del CdS ai commi 2, 3, 4 e 7. **DEMANDA** al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze".

2. lettera prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, datata 5 marzo 1997, dell'Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale/Ministero Lavori Pubblici di Roma ove si ribadisce che **Riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l'accesso d'alcuni veicoli, la responsabilità per il verificarsi d'eventuali inconvenienti od incidenti, riconducibili alla presenza di ostacoli artificialmente realizzati, ricade sull'amministrazione comunale.**



3. La sentenza n. 2131 della Cassazione civile, Sezione III, del 6 aprile 1982 dove si evidenzia la possibilità che, in caso di incidente con morti e/o feriti a causa della installazione di dette sbarre, può essere inviata istanza / denuncia alla Procura della Repubblica chiedendo di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti.
4. Sentenza n. 32773, depositata il 3 settembre 2001, della Terza Sessione Penale della Corte di Cassazione dove si ricorda che il tenore letterale dell'art. 24 della legge 104/92 non lascia dubbi sulla responsabilità penale di progettare e costruire con barriere che impediscono l'accesso ai disabili nonché impedire o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc...

Alla luce del documento inviatoci (accanto riprodotto) che evidenzia come:

- a) nonostante non vi siano indicazioni, un soggetto è potuto intervenire per vietare di fotografare un servizio pubblico;
- b) il fotografare il degrado e l'esterno di un Campo Nomadi che sussiste a spese di tutti i cittadini, limitrofo al Presidio Ecologico, è stato oggetto di ingiurie e lancio di oggetto;

è necessario dell'intervento della Polizia Municipale e della ASL 1 sia per verbalizzare lo stato dei luoghi, in particolare il Campo Nomadi, e sia per ripristinare i luoghi ed i diritti dei cittadini.

Per quanto sopra, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, nella mia persona di Presidente quale suo legale rappresentante, a norma dell'articolo 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti nonché, essendo intenzionati a ricorrere per la rimozione delle limitazioni, a norma del comma 3 dell'articolo 5 del Codice della Strada

chiede alle SS.LL. in indirizzo

ciascuna per la propria competenza, **di adempiere a quanto previsto dalla legge, procedendo agli accertamenti, alle verbalizzazioni, all'invio degli atti pubblici richiesti.**

Confidiamo in tempestivo e positivo riscontro.

Vincenzo Niciarelli, il Presidente

